

N. R.G. 9699/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **9699/2020**

promossa da:

in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata Verona,
presso lo studio dell'avv. Tommasini Flavio che la rappresenta e
difende come da mandato allegato all'atto di citazione, unitamente
all'Avv. FABIANI FRANCO;

PARTE ATTRICE

contro

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in VIA
CONTRA' DO RODE 14 VICENZA presso lo studio dell'Avv.
DAMINELLI SIMONA che la rappresenta e difende come da
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
unitamente agli avv.ti ROMEO CHRISTIAN; PESENTI MARCO;
CIPOLLA LUCIANA; LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA;
TOFFOLETTO ALBERTO;

PARTE CONVENUTA



CONCLUSIONI

Come precisate all'udienza del 6.12.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha convenuto in giudizio Unicredit S.p.a., contestando l'illegittima annotazione a debito nel rapporto di conto corrente n. 8985/09 (poi n. 3883337 e n. 13206), acceso in data 20.9.1988 ed estinto in data 31.3.2014, di importi a titolo di interessi anatocistici, di spese fisse di chiusura trimestrale, di commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce e di disponibilità fondi, a far data dal primo e/c in atti (relativo al periodo 27.2.1998-31.3.1998, doc. 12 attoreo) e sino alla sua chiusura. La stessa ha pertanto chiesto la declaratoria di illegittimità di detti addebiti e la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi pagati illegittimamente, oltre a interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.

Si è costituita in giudizio Unicredit S.p.a., eccependo, in via preliminare di rito, l'incompetenza per territorio di questo Tribunale; in via preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione; e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree.

La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. contabile, demandata alla dott.ssa Silvana Anti, e in data 6.12.2022 sono state precisate le conclusioni.

Ciò posto, va innanzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da parte convenuta.

Va a questo proposito rilevato che, mentre il contratto di conto corrente del 13.10.1988 (doc. 5 attoreo), all'art. 20, stabilisce quale foro esclusivo per la controversia che possa sorgere tra il correntista e la banca quello di Verona, i contratti di apertura di credito del 2005 (doc. 4 di parte convenuta) e del 2009 (doc. 5 di



parte convenuta) prevedono, rispettivamente, all'art. 9 e all'art. 11, quale foro esclusivo, quello della sede della Banca (oggi Milano).

Ebbene, alla luce della previsione contenuta nel contratto del 13.10.1988, sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Verona, in quanto, come correttamente rilevato da l'odierna controversia attiene all'intero rapporto di conto corrente, e non ai soli rapporti accessori, quali sono, appunto, le aperture di credito regolate su detto conto.

Venendo al merito della controversia, occorre innanzitutto osservare che sono stati acquisiti in giudizio il contratto di conto corrente (doc. 2 attoreo), i contratti di aperture di credito (docc. 6-11 attorei), nonché gli estratti conto analitici a far data dal 27.2.1998 sino al 31.3.2014 (data di chiusura del conto, doc. 12 attoreo). Detti estratti conto, per il periodo indicato, sono sostanzialmente completi e hanno, pertanto, consentito una attendibile ricostruzione contabile del rapporto.

Ciò posto, va accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato, con riferimento alle rimesse solutorie effettuate da _____ sino al 7.2.2010, ossia anteriormente ai dieci anni precedenti il primo atto di interruzione della prescrizione, avvenuto con la ricezione da parte di Unicredit S.p.a., in data 7.2.2020, della raccomandata trasmessa dal legale di parte attrice e prodotta quale doc. 2, e ciò in applicazione del noto principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24418/2010, che, superando il precedente orientamento giurisprudenziale (che, senza distinzione alcuna, rinviava esclusivamente al termine del rapporto la decorrenza della prescrizione proprio in considerazione dell'unitarietà del rapporto stesso), ha dato rilevanza all'autonomia delle singole operazioni, individuando un diverso termine di decorrenza della prescrizione a seconda della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa.



Dalla c.t.u. espletata in corso di causa, che questo Giudice ritiene di condividere nei suoi esiti, in quanto congruamente e logicamente motivata, è emerso che tutte le rimesse anteriori al 7.2.2010 avevano carattere solutorio (pur tenendo conto degli affidamenti del 21.12.1997 di 25.823,00 e del 26.5.2009 di euro 26.000,00) (cfr. colonna R dell'allegato 2 alla c.t.u.). Le stesse devono quindi considerarsi prescritte e il saldo di c/c deve essere, pertanto, ricalcolato a far data dal 7.2.2010.

Tanto precisato con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate da Unicredit S.p.a., e limitata dunque l'indagine al periodo 7.2.2010 – 31.3.2014, è fondata la doglianza di relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte della banca, per euro 3.098,89 (cfr. p. 19 della c.t.u.). A questo proposito, Unicredit S.p.a., pur non contestando l'applicazione di interessi anatocistici nel corso del rapporto, ha dedotto la legittimità degli stessi, in ispecie, con riferimento al periodo successivo al 22.4.2000, per essersi adeguata alla delibera Cicr del 9.2.2000, avendo pubblicato idonea comunicazione nella Gazzetta Ufficiale (doc. 6 convenuta).

Ciò posto, va rilevato, con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera Cicr 2000, che l'applicazione di interessi anatocistici risulta illegittima per violazione dell'art. 1283 c.c.; con riferimento al periodo successivo, che non è sufficiente la pubblicazione, da parte della banca, dell'adeguamento nella Gazzetta Ufficiale, essendo altresì necessario che detta modifica delle condizioni del rapporto venga approvata dal correntista quantomeno secondo il meccanismo dell'art. 118 TUB (mancato recesso del cliente a seguito di comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), se non anche, come sostenuto da una parte della giurisprudenza, mediante una apposita convenzione scritta, al pari di quanto richiesto dall'art. 6 per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della



nuova disciplina (Cass. 17634/2021). Di tale accettazione non è stata data prova nel corso del giudizio, sicché la capitalizzazione degli interessi deve ritenersi illegittima anche dopo l'entrata in vigore della delibera Cicr summenzionata.

Va altresì accolta la doglianza relativa alla mancata valida pattuizione di c.m.s., c.d.f. e c.i.v. e altre spese. Dalla documentazione contrattuale in atti emerge, invero, che dette commissioni non sono state validamente pattuite tra la banca e la società correntista (nemmeno quella contenuta nel contratto di apertura di credito del 28.6.2005, in quanto, non stabilendo il valore di riferimento e la cadenza periodica, la clausola non può dirsi determinata né determinabile *ex art.* 1346 c.c.), sicché gli addebiti effettuati dalla banca a tali titoli devono ritenersi illegittimi per tutta la durata del rapporto. La dott.ssa Anti, nella c.t.u. in atti, a p. 19, ha quantificato in euro 2.391,70 le somme indebitamente corrisposte da Eden S.r.l. a Unicredit S.p.a. a tali titoli.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il saldo del conto corrente per cui è causa va rideterminato secondo i criteri stabiliti nel quesito formulato all'udienza del 28.10.2021, applicando quindi il tasso contrattuale validamente concordato nei contratti di apertura di credito del 13.10.1988 e del 28.6.2005 agli interessi debitori, e, per contro, il tasso sostitutivo *ex art.* 117 TUB agli interessi creditori, non rivenendosi alcuna pattuizione contrattuale in proposito.

L'indebito complessivamente spettante a _____ è pari ad euro 4.663,94, oltre agli interessi legali di mora, dal giorno della costituzione in mora, sino al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del *decisum*) e dell'attività svolta (tutte le fasi del giudizio).



Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

In accoglimento delle domande attoree, accertato l'illegittimo addebito, da parte di Unicredit S.p.a. di somme per euro 4.663,94 sul conto corrente n. 8985/09 (poi n. 3883337 e n. 13206), condanna Unicredit S.p.a. al pagamento della somma di € 4.663,94 in favore di _____, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (7.2.2020) e a quello di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione (3.12.2020);

Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 per compensi e € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese dell'espletata c.t.u.

Verona, 23 giugno 2023

IL GIUDICE

Dott.ssa Camilla Fin

